



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

CREDITO D'IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE TESTATE EDITE DALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 67, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”*, e, in particolare l’articolo 1 concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 67 rubricato *“Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari”*;
- VISTO il comma 1 del predetto articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui al sopra richiamato articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il medesimo comma 1 dell’articolo 67 del decreto-legge n. 73 del 2021 secondo cui l’efficacia della suddetta disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea;
- VISTO il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2021 al n. 2966, recante *“Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, a norma dell’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del suddetto D.P.C.M. 26 ottobre 2021 secondo cui le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale "*impresainungiorno.gov.it*";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 4 del D.P.C.M. 26 ottobre 2021 che ha stabilito che ove l'autorizzazione della Commissione europea prevista dal sopra citato articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 non fosse intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande sopra indicati, gli stessi sarebbero stati differiti con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTA la decisione positiva n. C(2022) 4898 final dell'8 luglio 2022, pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito della Commissione Europea, sulla compatibilità della misura agevolativa in questione con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 26 ottobre 2021 di differire con il presente decreto il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla misura agevolativa già previsto dal suddetto D.P.C.M.;

DISPONE

Articolo 1

(Differimento del termine di presentazione delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 26 ottobre 2021, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d'imposta per le spese sostenute per la distribuzione delle testate edite di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, previsti tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021 sono differiti al 14 ottobre 2022 - 14 novembre 2022, in esito all'intervenuta autorizzazione della Commissione europea citata nelle premesse.

Roma, 2 agosto 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Ferruccio Sepe)